

IL PROCESSO PENALE ED IL PROCESSO CIVILE IN RAPPORTO AGLI INCIDENTI DELLA STRADA (*)

Gli inconvenienti più notevoli, in materia di riparazione dei danni cagionati dagli incidenti stradali, sono connessi in gran parte alla disciplina generale del sistema processuale vigente in Italia circa le vie da seguire per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da reati, poiché quasi sempre avviene che tali incidenti siano connessi a comportamenti previsti dalla legge penale come delitti o come contravvenzioni.

È inutile soffermarsi a sottolineare quale influenza eserciti il principio della obbligatorietà della sospensione del processo civile in pendenza di un procedimento penale (art. 3 C.P.P.). La persona danneggiata da un reato, ove preferisca l'esercizio dell'azione riparatoria attraverso il processo civile, anziché attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale, deve comunque rassegnarsi ad attendere l'esito di quest'ultimo, con il conseguente prolungamento, e talvolta aggravamento, dei danni sofferti (lucro cessante, psicosi per mancato risarcimento). Le lungaggini del processo penale sono state ripetutamente ed autorevolmente deplorate in atti ufficiali, fra cui in prima linea le allocuzioni del Capo dello Stato in seno al Consiglio superiore della magistratura, nonché in studi e congressi, fra i quali desideriamo citare gli atti del Congresso dell'associazione magistrati italiani di Alghero nel 1963 e del Congresso dell'unione magistrati italiani di Terracina nella scorsa primavera. Inoltre, le ricorrenti amnistie fanno sì che, in una notevole percentuale di casi, il lavoro compiuto nell'istruzione e nel giudizio in sede penale vada in massima parte perduto, togliendo al danneggiato perfino la possibilità di ottenere in quella sede il riconoscimento della responsabilità dell'autore del fatto lesivo.

Né si può passare sotto silenzio che, quando il processo penale si conclude con una sentenza di affermazione delle responsabilità, è raro il caso che il giudice penale determini l'ammontare dei danni da risarcire alla parte civile e perciò il danneggiato è costretto ad intra-

(*) XXIII Conferenza del Traffico e della Circolazione, Stresa 22-23-24-25 settembre 1966.

prendere successivamente un autonomo giudizio civile per la liquidazione di essi. Si è formata al riguardo una prassi anche *contra legem*, in quanto la rimessione delle parti dinanzi al giudice civile competente avviene in genere anche quando non ricorre una effettiva impossibilità di decidere allo stato degli atti, come prescrive l'art. 489 cpv. C.P.P.

Bisogna inoltre segnalare che, anche quando il giudice penale è disposto a determinare i danni sofferti dalla parte civile, deve limitarsi a conoscere soltanto quelli dipendenti dal fatto costituente reato, senza potersi occupare degli altri danni arrecati in occasione del reato. Nel campo della circolazione stradale, questa distinzione fa sì che, in caso di riconosciuta responsabilità per omicidio o lesioni colposi, il giudice penale può pronunciare condanna al risarcimento semplicemente per i danni connessi alla perdita della vita o alle menomazioni fisiche patite dalla persona offesa, non pure per i danni cagionati alle cose, i quali non siano collegati causalmente al reato: in particolar modo, quelli arrecati ai veicoli in occasione dell'incidente che ha provocato la morte o le lesioni personali, siano i veicoli appartenenti a terzi oppure a coloro che sono rimasti uccisi o feriti. La condanna alla riparazione dei danni arrecati alle cose può essere emanata in sede penale solamente quando essi siano derivati direttamente dalla condotta penalmente perseguita: ad esempio, da una inosservanza delle norme sulla mano da tenere, sulla precedenza o sulla velocità, quando venga affermata la responsabilità penale per le relative contravvenzioni previste dagli articoli 102, 104 e 105 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale.

È da ricordare altresì che la posizione della parte civile nel processo penale è molto più svantaggiosa che non quella dell'imputato. Anzitutto, i danneggiati non hanno il diritto di essere informati dello svolgimento degli atti processuali se non quando si siano costituiti parte civile. In secondo luogo, non spettano neppure alla parte civile quelle garanzie che la legge processuale riconosce all'imputato con comminatoria di nullità (art. 185 C.P.P.). In terzo luogo, il diritto di impugnazione della parte civile è limitato, ai sensi dell'art. 195 C.P.P. Ne consegue che la parte civile è costretta a seguire le iniziative del P.M., degli imputati e dei loro difensori e ad attendere spesso passivamente le numerose vicende del processo penale, caratterizzate dalle consuete impugnazioni e talora complicate da incidenti di legittimità costituzionale e da annullamenti con rinvio di sentenze o di altri provvedimenti. Dopo un sì penoso «iter», il danneggiato deve istituire, di regola, un nuovo giudizio civile, con le relative lungaggini (anch'esse autorevolmente segnalate); quindi, nella normalità dei casi, si tratta di seguire sei fasi giurisdizionali.

Infine, non si può tacere che in qualche caso il giudicato penale riduce ingiustamente le possibilità del danneggiato di ottenere il risarcimento integrale dei danni patiti. Uno dei casi più frequenti si

verifica quando, essendo stata dedotta in una imputazione per lesioni personali una invalidità permanente, il giudice penale ne abbia escluso l'esistenza: il giudice civile non può allora procedere alla liquidazione dei danni sulla base di una siffatta invalidità, anche se questa risulta provata.

Per correggere appropriatamente ed efficacemente le deficienze del sistema in vigore, occorrerebbe o eliminare l'interdipendenza fra il giudizio civile ed il penale o adottare dei rimedi parziali che valgano a fare scomparire gli aspetti negativi messi in risalto.

La prima soluzione urterebbe irrimediabilmente con il principio, tradizionalmente accolto nel nostro ordinamento, della unità della giurisdizione, che presenta una indiscutibile validità razionale ed il cui ripudio sarebbe perciò alquanto doloroso. Essa è stata tuttavia caldeggiata specialmente nei lavori per l'apprestamento di un progetto di codice di procedura penale in seno alla Commissione ministeriale che nel 1962 si occupò della riforma processuale ed ha trovato una precisa espressione nello schema di progetto presentato dal prof. Carnelutti, che, pur non avendo avuto fortuna in campo legislativo, merita di essere apprezzato come un geniale tentativo per dare nuove linee al processo penale italiano. Pensiamo che sarebbe, comunque, opportuno studiare prima approfonditamente la possibilità di ritoccare il sistema vigente con la fondata prospettiva di neutralizzare almeno gli inconvenienti lamentati.

Esprimiamo ancora una volta l'avviso che sarebbe soprattutto indispensabile modificare il regime del processo penale, rendendolo più agile e celere, secondo le idee già prospettate in vari dibattiti. Non ci addentreremo certo nel profondo di questo argomento, ma reputiamo utile accennare ad alcune proposte sostenute da autorevoli studiosi: ampliamento della sfera di applicazione del giudizio direttissimo, potenziamento e miglioramento della istruzione sommaria, riduzione dei casi di appellabilità, disciplina più rigorosa delle impugnazioni, la quale consenta di dichiarare inammissibili *ex tunc* quelle palesemente rivolte a meri scopi dilatori. Auspichiamo altresì una migliore disciplina del sistema delle prescrizioni ed un più misurato ricorso alle amnistie: due istituti i quali incoraggiano alle impugnazioni ed agli incidenti destinati a prolungare il processo anche quando non vi è motivo di sperare in una conclusione favorevole nel merito.

Riteniamo poi che occorrerebbe rafforzare, con più rigorosa normativa, l'obbligo del giudice penale di determinare l'entità dei danni da risarcire in caso di pronuncia di condanna, sì da permettere un più efficiente controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione.

Crediamo inoltre che sarebbe opportuno incoraggiare con nuove norme l'applicazione delle cosiddette «provvisoriale», conferendo a tali pronunzie una reale forza esecutiva. Basterebbe stabilire la provvisoria eseguibilità, allo stesso modo di quanto è disposto nell'art. 282 C.P.C.,

dei capi di sentenza che comportano condanna al pagamento delle somme assegnate in attesa della definitiva liquidazione dei danni. Non sarebbero da temere gravi inconvenienti per gli interessi degli imputati, poiché l'esperienza giudiziaria attesta come i giudici penali siano fin troppo cauti nella determinazione delle provvisionali.

Pensiamo poi che bisognerebbe estendere, con una norma espressa, la portata dell'azione civile riparatoria, esperibile nel processo penale, ai danni comunque cagionati in occasione di un reato, in modo da dare al danneggiato la possibilità di richiedere il risarcimento oltre che dei danni arrecati all'incolumità della persona da un comportamento colposo, anche di quelli arrecati alle cose, i quali talora sono di maggiore consistenza patrimoniale dei primi.

Aggiungiamo un'altra proposta, riguardante in modo particolare il settore del risarcimento dei danni provocati da incidenti stradali: includere gli assicuratori fra i soggetti che possono essere chiamati come responsabili civili nel processo penale. L'intervento degli istituti di assicurazione, nei procedimenti penali a carico di imputati assicurati contro i rischi della responsabilità civile, avviene quotidianamente, ma in maniera larvata: essi invero non assumono la veste di parte, ma governano le iniziative degli imputati senza incorrere in alcuna responsabilità processuale diretta.

Qualora fosse possibile al danneggiato, costituito parte civile, agire e difendersi contro l'assicuratore quale responsabile civile, molte situazioni sarebbero chiarite; e non è da escludere che in qualche caso la persona offesa da un reato, perseguibile su querela, sarebbe portato a rimetterla dopo aver ottenuto dall'assicuratore il pagamento di una congrua provvisoria.

Ricordiamo altresì che, qualora venisse introdotta la «depenalizzazione» di alcune contravvenzioni, cadrebbe la sospensione obbligatoria del giudizio civile per le azioni di risarcimento dei danni cagionati da infrazioni stradali che non avessero più il carattere di reati, ma di semplici illeciti amministrativi.

Con le osservazioni e le proposte che precedono, abbiamo inteso dare un limitato contributo alla trattazione dell'interessante problema messo allo studio, sperando che una impostazione organica ed un adeguato approfondimento delle idee emergenti dal dibattito possano sbocciare in fruttuosi suggerimenti al legislatore, per riforme idonee ad assicurare meglio il soddisfacimento dei diritti di coloro che in qualsiasi modo riportino danni in incidenti del traffico.